

INTERVENTO FASCE SOCIALI DEBOLI

1. Premessa: il Protocollo

Il 10 giugno 2011, la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, predispose e, sottoscrisse, insieme con varie istituzioni pubbliche e associazioni private, che oggi vedo qui rappresentate, un *Protocollo d'intesa in tema di maltrattamenti, atti persecutori, violenze sessuali, sfruttamento della prostituzione e dell'immigrazione clandestina*.

I firmatari erano – e quindi gli aderenti al Protocollo sono – forze di polizia (carabinieri e polizia di Stato), istituzioni universitarie, scolastiche e sanitarie, servizi sociali regionali, provinciali e comunali, centri antiviolenza e centri di accoglienza della provincia di Caserta.

Il Protocollo aveva, anzi ha, lo scopo da un lato di supportare il fronte investigativo e quello del giudizio in relazione a tale tipologia di reati, dall'altro di potenziare l'azione di tutela delle vittime dei reati medesimi, facilitarne un più efficace accesso alla giustizia e garantire le vittime anche rispetto ai tempi lunghi del processo.

Il pubblico ministero, come ben sapete, si occupa soprattutto dell'accertamento dei reati, dell'individuazione dei responsabili, da assicurare alla giustizia, e si interessa dei soggetti deboli se e in quanto vittime di un reato.

Tuttavia ritengo che non gli sia precluso, soprattutto in questa materia, promuovere strategie volte a una più ampia e complessiva tutela della vittima, né, ovviamente, gli è precluso dare impulso, proprio a tale fine, a interazioni istituzionali (come quelle propiziate dal Protocollo).

Per il raggiungimento dello specifico obiettivo della più ampia tutela delle vittime, il *Protocollo* ha inteso predisporre un sistema integrato di protezione, attuato cioè con il concorso di tutte le istituzioni pubbliche e delle associazioni private aderenti al Protocollo medesimo – ciascuna secondo i propri compiti istituzionali e le proprie specifiche professionalità.

In sostanza, tutti gli aderenti al Protocollo, quindi tutti noi, ci siamo impegnati, nel firmare il protocollo, a costituire e rendere operativa una **RETE DI COORDINAMENTO PERMANENTE**.

La rete di coordinamento permanente, nello specifico, comporta, in capo a ciascun ente, istituzione, associazione firmataria una serie di doveri e una serie di compiti, che sono meglio illustrati nell'allegato al Protocollo. Ciascuno di voi troverà nella sua cartellina una copia di tale allegato.

Il Protocollo prevede anche l'attivazione di servizi di pronta reperibilità dei referenti della rete, sia per finalità investigative, sia in funzione di tutela delle vittime (preventiva, concomitante o successiva rispetto alle investigazioni).

A CHIUSURA DEL CORSO, CIASCUNA ISTITUZIONE O ASSOCIAZIONE, DOPO AVER INDIVIDUATO UN RIFERIMENTO UNICO PER CIASCUNA, FORNIRA' IL RELATIVO NUMERO DI TELEFONO IN MODO CHE TUTTI POSSANO CONTATTARE TUTTI, PER I FINI DELLA RETE DI COORDINAMENTO.

1-bis. I corsi di formazione e il progetto IARA

Il protocollo prevede, tra i compiti che la stessa Procura si è autoassegnati, quello di organizzare incontri di formazione per forze di polizia e operatori culturali sanitari e sociali¹.

L'anno scorso vi è stato un primo corso, diretto soprattutto alle FFOO.

Quest'anno, anche perché aiutati da esponenti del *Progetto IARA* della Seconda Università di Napoli, il corso si è allargato, secondo la sua vocazione originaria, a tutti i firmatari del Protocollo. Del *Progetto IARA*, i cui scopi coincidono in buona parte con quelli del Protocollo, e in relazione al quale perciò la Procura ebbe a suo tempo ad esprimere una dichiarazione di interesse, vi parleranno, questa stessa mattina, dopo di me la professoressa Baldry della Seconda Università di Napoli e la dott.ssa Lella Palladino del Centro E.V.A.

Ovviamente, i corsi interoperativi tra magistrati, FFOO, istituzioni universitarie, scolastiche, sanitarie e associazioni private quali centri anti violenza e di accoglienza servono anche a rendere quanto più possibile efficiente l'organizzazione della RETE.

Ringraziamenti a chi ha collaborato.

2. Le modifiche legislative intervenute nell'ultimo anno

Gli incontri dell'anno scorso si sono tenuti in Procura dal 1° marzo al 30 aprile 2012.

Per il corso di quest'anno, oltre allo spostamento presso l'Università, vi è stato uno slittamento temporale in avanti, rispetto al 2012, dipeso anche dalla necessità di attendere la conversione in legge del c.d. *decreto sulla violenza di genere o sul femminicidio*, legge di conversione che è intervenuta solo il 15 ottobre 2013, poco prima della scadenza del termine utile per la conversione stessa (entrata in vigore del 16 ottobre).

Tale importantissimo novum legislativo non costituisce l'unica modifica normativa di quest'ultimo anno. Invero, tra l'ottobre 2012 e l'ottobre 2013, vi è stato tutto un fiorire di leggi e di norme che hanno riguardato la materia.

¹Alla Procura spetta, secondo il Protocollo, anche il compito di a) garantire l'osservanza del protocollo di intesa e il funzionamento della rete di coordinamento permanente; b) impartire direttive generali d'indagine alla polizia giudiziaria (per intensificare e rendere omogenee, per quanto possibile e utile, le investigazioni tese alla repressione dei reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenze sessuali, sfruttamento della prostituzione e dell'immigrazione clandestina), c) convocare riunioni semestrali con le istituzioni pubbliche e le associazioni private aderenti al *Protocollo* per il monitoraggio dello stesso (al fine, cioè, di illustrare i risultati ottenuti dalla reciproca collaborazione in ciascuno degli specifici settori di azione; discutere e confrontarsi su eventuali difficoltà e problemi di attuazione del protocollo di intesa e proporre possibili modifiche o integrazioni idonee a perfezionare e aggiornare il protocollo stesso), d) effettuare, con cadenza semestrale, il costante monitoraggio dei reati prima indicati, da effettuarsi con metodi di rilevamento statistico e di evidenziazione dei maggiori fenomeni criminali da mettersi a disposizione delle istituzioni pubbliche e associazioni private sottoscrittrici, saranno oggetto di discussione nelle riunioni semestrali e serviranno per scopi di miglioramento della risposta dello Stato e per finalità di ricerca scientifica; e) istituire un albo di esperti in psicoterapia infantile e vittimologia femminile accreditati presso l'Ufficio disponibili a cooperare ai fini di questo protocollo di intesa;

Per ripercorrere rapidamente gli interventi innovativi che si sono susseguiti in quest'ultimo anno, indicherò in rapida successione:

1. per prima, la legge di ratifica ed esecuzione della *Convenzione di Lanzarote*, **L. 1^a ottobre 2012 n. 172** (in materia di pedofilia e pedopornografia), in vigore dal 23 ottobre 2012;
2. poi la legge di ratifica della *Convenzione di Istanbul*, **L. 27 giugno 2013, n. 77**, che non è operativa in quanto non è stata ancora ratificata da tutti i Paesi aderenti alla Convenzione. E' interessante rilevare che le indicazioni provenienti dalla *Convenzione di Istanbul* sono già state anticipate nel decreto legge e nella successiva legge di conversione sulla *violenza di genere*;
3. poi ancora: la **legge di conversione** dell'ennesimo decreto *svuota carceri*, L. 20 agosto 2013, n. 193 (che ha provveduto ad aumentare la pena massima del reato del reato di *stalking*, passata da 4 a 5 anni);
4. il **D.L. sulla violenza di genere o femminicidio** e cioè il **DL 14 agosto 2013 n. 93**, entrato in vigore il 17 agosto 2013;
5. **la L. 15 ottobre 2013 (n. 119) di conversione con modifiche** (GU stesso giorno, n. 242), entrata in vigore il 16 ottobre 2013;
6. il **D. Lgs. 29 settembre 2013 n. 121**, entrato in vigore il 5 novembre 2013 (in materia di armi): modificato l'art. 39 Tulps², nel senso che viene aggiunto un nuovo comma con il quale si prevede che "Nei casi di urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al Prefetto.....".

L'insieme di leggi ha modificato non solo, in modo significativo, alcune **norme del codice penale** relative allo specifico settore, ma ha apportato rilevanti innovazioni anche al **codice di procedura penale**.

A) Codice penale:

Tra le tante modifiche – non le riporterò tutte – che, nel loro complesso, costituiscono il *novum* legislativo, vi sono:

- la modifica **dell'art. 572 c.p.**, (ratifica convenzione di *Lanzarote*) nel senso che i limiti edittali di pena vengono portati **da uno a due anni di pena minima e da cinque a sei anni di pena massima**: possibile quindi l'emissione di misura della custodia cautelare in carcere; inoltre (in seguito all'entrata in vigore della legge sul c.d. *femminicidio*) **è ora previsto l'arresto obbligatorio in flagranza**; continua a non essere possibile il fermo, se non nelle ipotesi aggravate (lesioni gravi, gravissime, morte); aumento di pena per due delle aggravanti speciali (caso di lesioni gravi, caso di morte) non rilevanti; **si raddoppiano i termini prescrizionali**; **possibili le intercettazioni** (ovviamente anche le ambientali perché si tratta proprio di reati che avvengono all'interno dell'abitazione);

² Il primo comma dell'art. 39 Tulps prevede che "Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle *armi, munizioni e materie esplodenti* denunciate ai termini dell'art. precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne".

- la **creazione di nuovi reati** in tema di **pedofilia e pedopornografia** (*Lanzarote*): l'associazione per delinquere finalizzata a commettere reati di pedofilia e pedopornografia; l'apologia di questo tipo di reati (414-bis); il reato di adescamento (609-undecies), tutti di competenza della DDA o, comunque, di competenza distrettuale;
- la modifica (*Lanzarote*) di reati già esistenti, ad esempio: **prostituzione minorile** (art. 600-bis c.p.), **pornografia minorile** (art. 600-ter c.p.), **corruzione di minorenni**;
- la previsione della **confisca** (*Lanzarote*) per i reati di pedofilia e pedopornografia;
- l'introduzione, per alcuni reati, tra i quali l'art. 572 c.p., dell'aggravante di aver commesso il fatto in danno di minore di anni diciotto o in presenza dello stesso (la c.d. *violenza assistita*: minore che assista, in ambito familiare, ad atti di violenza fisica o psicologica commessi in danno di figure di riferimento), ovvero in danno di persona in **stato di gravidanza** (aggravante dell'art. 61 n. 11-quinquies c.p., introdotta dalla legge sul c.d. *femminicidio*);
- la modifica delle aggravanti ex art. 609-ter c.p.: aggravato se commesso da ascendente ecc., in danno di minore di 18 anni (non più 16), in danno di **donna gravida**, nei confronti del coniuge anche separato o divorziato, o **legato da relazione affettiva** anche senza convivenza (legge sul c.d. *femminicidio*);
- la modifica dell'art. 609-decies in tema di **obbligo di comunicazione** da parte del Procuratore della Repubblica **al Tribunale per i Minorenni**, ora esteso anche ai reati ex art. 572 e 612-bis c.p. se commessi **in danno di minorenni, o da uno dei genitori di un minore in danno dell'altro genitore** (violenza assistita), anche ai fini dell'adozione dei provv. nti ex artt. 155, 330 e 333 del codice civile (legge sul c.d. *femminicidio*);
- l'aumento della pena pecuniaria (resta solo pecuniaria e di competenza del G. di P.) per il **primo comma art. 612 c.p.** (legge sul c.d. *femminicidio*);
- l'aumento della **pena del reato ex art. 612-bis c.p.** passata da 4 a 5 anni (legge di conversione dell'ennesimo *svuota carceri* del 20 agosto 2013);
- la modifica dell'art. 612-bis c.p. con l'introduzione di due aggravanti (fatto commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è stata legata da relazione affettiva alla p.o.; fatto commesso attraverso strumenti informatici o telematici (legge sul c.d. *femminicidio*);
- la **remissione** della querela per l'art. 612-bis c.p. è possibile, ma può essere solo processuale, cioè fatta **davanti al giudice**. E' **irrevocabile solo se** il fatto è stato commesso mediante **minacce reiterate** nei modi indicati dall'art. 612 cpv. c.p. (legge sul c.d. *femminicidio*);

B) Codice di procedura penale:

- l'audizione protetta del minore (*Lanzarote*) fin dalla fase delle indagini (p.m., p.g., difensore) e **dopo**; possibilità di audizione solo in presenza di esperto in psicologia che deve essere nominato dal p.m.;
- la competenza della Procura distrettuale per i reati di pedofilia e pedopornografia (*Lanzarote*);

- l'**arresto obbligatorio** in flagranza sia per i **maltrattamenti** che per lo *stalking* (legge di conversione sul c.d. *femminicidio* , perciò applicabile solo dal 16 ottobre 2013);
- l'inedita **misura pre-cautelare dell'allontanamento di urgenza art. 384-bis** c.p.p. (ci si tornerà su più volte), introdotta con il decreto sul c.d. *femminicidio* (per i casi di flagranza ex art. 282-bis co. 6: v. qui sotto);
- la misura dell'allontanamento dalla casa familiare (art. **282-bis** co. 6 c.p.p.) **anche al di fuori dei limiti di pena dell'art. 280 c.p.p.** (*Lanzarote*): previsto, ora, con *femminicidio*, non solo per il 570 e 571 c.p., ecc., ma **anche per 582 c.p.** (limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio e comunque aggravate), per **609-octies** e **612 co. 2**, anche con le modalità di controllo previste dall'art. 275-bis c.p.p. (*braccialetto*) → (legge sul c.d. *femminicidio*);
- la **modifica art. 266 c.p.p.:** le intercettazioni sono ora possibili **non solo per i maltrattamenti** (in virtù dell'aumento della pena massima, salita a sei anni: *Lanzarote*), ma **anche per lo stalking (previsione espressa dell'art. 266 c.p.p.:** legge sul c.d. *femminicidio*);
- l'aggiunta alla prima parte dell'art. 282-*quater* c.p.p. (comunicazione alla p.o. e ai servizi sociali dei provvedimenti ex 282-*bis* e *ter* e all'autorità di p.s. ai fini dei provvedimenti in materia di armi), di una seconda parte, la quale prevede che, **se l'imputato si sottopone positivamente a un programma di prevenzione della violenza, organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della sostituzione della misura o dell'applicazione della stessa con modalità meno gravose** (art. 299 co. 2) → modificato da legge sul c.c. *femminicidio*;
- la **comunicazione immediata** dei provvedimenti di **revoca e sostituzione misure 282-bis, ter, 283, 284, 285, 286 c.p.p.**, nei procedimenti aventi a oggetto **delitti commessi con violenza alla persona**, a cura della p.g., al difensore p.o. o alla p.o. e ai servizi socio-assistenziali (art. 299 co. 2 bis introdotto dalla legge sul c.d. *femminicidio*);
- alla stessa maniera, la **richiesta di revoca o sostituzione delle misure da parte p.m.** deve essere contestualmente notificata al difensore p.o. o alla p.o.;
- l'obbligo di **notifica del 415 bis anche ai difensori ppoo** o in mancanza a queste;
- l'estensione del **gratuito patrocinio anche alla p.o.** (*Lanzarote*);
- **l'esclusione della competenza del giudice di pace per le lesioni lievissime**, aggravate dal fatto di essere state rivolte **contro uno dei soggetti indicati dall'art. 577 co. 2 (coniuge, fratello, sorella, padre e madre adottivi, figlio adottivo o contro affine in linea retta), ovvero contro il convivente** (modifica dell'art. 4 lett. a. del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 sulla competenza penale del giudice di pace, del decreto legge sul *femminicidio*). N. B.: per un difetto di coordinamento, sono rimaste ancora di competenza del giudice di pace le lesioni lievissime contro l'ascendente e il discendente;

C) Ordinamento penitenziario

- il trattamento penitenziario per i condannati per i reati di pedofilia e pedopornografia (*Lanzarote*): è **consentito al condannato di sottoporsi a un trattamento psicologico** con finalità di recupero e sostegno, la cui partecipazione è valutata favorevolmente ai fini della concessione di benefici;

D) TU sugli stranieri

- l'art. 18-*bis*: dopo l'art. 18 TU: permesso di soggiorno *per vittime di violenza*;
- la **revoca del permesso di soggiorno** se gli stranieri **commettono fatti di violenza domestica**;

E) Art. 3 L. 15 ottobre 2013 n. 119, di conversione del D.L. n. 93/2013 (*femminicidio*)

- ammonimento del Questore *anche per gli art. 581 e 582, e anche nella forma tentata*, riconducibili a fenomeni di violenza domestica.

F) Di grande interesse, infine, il **Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (art. 5 della legge di conversione)** anche perché recepisce finalmente quelle idee che, per esempio, sono a base di vari protocolli d'intesa come il nostro, di vari progetti come quello IARA, e cioè recepisce l'idea della **necessità della RETE** (come vedremo oltre).

Tutte queste innovazioni costituiscono ora, nel loro insieme, un importante corpus di norme, tale da modificare in maniera sostanziosa l'apparato legislativo previgente in materia. E' ovvio, quindi, che non si poteva non tenerne conto nel predisporre a questo corso sulle c.d. fasce sociali deboli.

3. Gli incontri formativi

Sono state previste, per ciascun incontro, lezioni frontali per circa due ore, poi una sorta di laboratorio per altre due ore (con coinvolgimento diretto di tutti i partecipanti), nel corso del quale saranno affrontati dei casi pratici proposti dai formatori ma anche, eventualmente, dagli operatori.

Nel corso del lavoro per così dire di laboratorio ci si dividerà in tre gruppi di lavoro; infine un'ora di c.d. restituzione, cioè di sintesi di quanto è emerso.

L'**oggetto degli incontri**, secondo quanto indicato nel programma, sarà, per estrema sintesi:

- **2^ incontro:** la **violenza di genere** (maltrattamenti e *stalking*, e, in genere, violenza domestica); tra i relatori, oltre a magistrati penali, vi saranno, tra l'altro, anche avvocati penalisti e civilisti;
- **3^ incontro: i fattori di rischio:** ancora si parlerà soprattutto di *stalking*, maltrattamenti e reati commessi in ambito domestico. Si cercherà, da parte della professoressa Baldry, di effettuare una corretta valutazione dei fattori di rischio (in particolare della recidiva) e di fornire strumenti che consentano di valutare, già dalla prima richiesta della vittima, l'effettivo grado di pericolo in relazione a una futura compromissione dell'integrità psico/fisica della vittima;
- **4^ incontro:** la **violenza sessuale:** nel corso dell'incontro si riesaminerà il protocollo d'indagine a suo tempo predisposto dalla collega Sasso del Verme, dopo averlo riadattato alle modifiche normative frattanto intervenute;
- **5^ incontro:** lo **sfruttamento della prostituzione e dell'immigrazione clandestina**. Quanto alla prostituzione e comunque ai reati di pedofilia e pedopornografia, si parlerà anche della questione, sulla quale pure è intervenuto il legislatore che ha ratificato la convenzione di *Lanzarote* (pagg. 48-53),

dell'ignoranza dell'età della persona offesa da parte dell'autore del reato (l'art. 602-*quater* e 609-*sexies*: la responsabilità è esclusa solo in caso di **ignoranza inevitabile**).

Con riferimento **agli immigrati**, si affronterà soprattutto la questione dello sfruttamento della prostituzione e, più marginalmente, lo sfruttamento lavorativo. Si accennerà anche al **reato di tratta** che, pur non essendo di competenza della Procura ordinaria (bensì della Distrettuale), possono comportare attività di accertamento da parte delle FFOO del territorio, anche e soprattutto con riferimento ai c.d. *reati spia* o **indicatori di tratta** o con riferimento agli altri reati di competenza distrettuale;

- **6^ incontro: i minori e gli abusi** sugli stessi; all'incontro sarà presente anche un sostituto Procuratore della Procura per i Minorenni. Si spazierà dall'argomento degli **interventi assistenziali e protettivi o di ospitalità dei minorenni** da parte di centri antiviolenza e di accoglienza a quello della doverosa **vigilanza da parte delle istituzioni scolastiche e di quelle sanitarie**; dall'**ascolto protetto del minore**, che ora – a seguito della legge che ha recepito la convenzione di Lanzarote – è stato **anticipato (nel senso che è previsto fin dalla fase delle indagini)**, alle **visite mediche svolte** nell'ambito di indagini penali, **agli esami psicodiagnostici** sull'attendibilità e sulla capacità di testimoniare del minore, e così via;
- **7^ incontro: si farà un po' il punto** su tutto quanto ci si è detto; si faranno e si raccoglieranno **proposte utili sia a potenziare e rendere più efficace la rete, sia a correggere moduli operativi o investigativi risultati poco efficaci**, e così via.

Nel corso di tutti gli incontri, si inserirà, nell'illustrazione della normativa, **il riferimento alle innovazioni legislative**, che, nel loro insieme, come si è detto, modificano in maniera cospicua l'originario impianto normativo. Si dirà anche di come adattare alle modifiche normative i moduli investigativi già noti.

Infine, saranno definiti o puntualizzati meglio i doveri e i compiti di ciascun appartenente alla rete, che gli derivano dalle previsioni inserite nell'allegato al Protocollo, già distribuito, oltre che dalla legge, come doveri di denuncia e di referto ex artt. 331 e 334 c.p.p. per gli operatori culturali, sanitari e sociali – che sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o esercenti la professione sanitaria – o gli obblighi di informazione ex art. 11 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11; si specificheranno i doveri di massima vigilanza, da parte di medici e insegnanti, in relazione a comportamenti anomali o a condizioni fisiche che destino sospetti di violenze o abusi.

4. La violenza di genere

Nel mondo la violenza degli uomini sulle donne è la prima causa di morte violenta per le donne tra i 16 e i 44 anni (Organizzazione Mondiale della Sanità del 2002).

In Italia nel 2012 sono state uccise ben 117 donne.

Sempre **in Italia, l'85% della violenza contro le donne si consuma in famiglia.**

In sostanza, le statistiche ci dicono che è **la famiglia lo scenario primario delle violenze** sulle donne.

Quanto alle statistiche della nostra provincia, metto a disposizione delle statistiche relative ai procedimenti riguardanti lo *stalking* e i maltrattamenti, oltre che gli altri reati trattati dal corso.

Si rileva che è molto elevato il numero dei nuovi procedimenti iscritti per tali reati (tendenzialmente in ascesa) e anche elevato è il numero di richieste cautelari avanzate dai Sostituti della sezione quinta, che, nell'ambito del nostro Ufficio, è la sezione specializzata nel settore della c.d. *fasce sociali deboli*.

Ritornando a un quadro nazionale – dicevo che ben 117 donne sono state uccise nel 2012 – occorre per prima cosa dire che in Italia, oltre il 70% dei casi di c.d. *femminicidio* è stato **preceduto da segni premonitori** – che avrebbero potuto scongiurare l'evento – consistenti in varie forme di violenza agita dal marito, o dal convivente, o dall'*ex*. Spesso tali forme di violenza erano già state segnalate alle FFOO o denunciate alla magistratura oppure si sono verificate in famiglie già in carico ai servizi sociali. Eppure ciò non è servito ad evitare l'evento.

Che cos'è che impedisce un efficace intervento degli inquirenti, delle FFOO o degli altri soggetti e istituzioni a ciò deputati, utile a scongiurare l'esito più grave?

Sono due i motivi, a mio avviso:

- a) **la difficile emersione dei casi di violenza** che si consumano all'interno della famiglia o della relazione affettiva;
- b) **la complessiva sottovalutazione** del dato della *violenza di genere* nella sua specificità.

4.1. La mancata emersione del dato

Il fatto che la maggior parte delle violenze sulle donne si consumi in famiglia, tra le mura domestiche, in realtà, come sappiamo, complica di molto l'accertamento degli inquirenti e degli operatori sociali, anche perché l'originario rapporto di fiducia tra vittima e *offender* rallenta il processo di consapevolezza sulla illiceità della condotta subita, così esponendo la vittima a una situazione di progressivo pericolo.

La donna, poi, anche lì dove sia pervenuta a un certo grado di consapevolezza, è comunque frenata, in molti casi, da sensi di colpa nei confronti del marito e della famiglia (si sente responsabile delle conseguenze che una sua denuncia potrà provocare all'interno del nucleo familiare o della rete di relazioni affettive) o, altre volte, semplicemente è bloccata o rallentata nel denunciare e/o allontanarsi dal tetto coniugale, dal timore, per sé e/o per i propri figli, di problemi di tipo economico che si troverebbe ad affrontare.

Nei casi più gravi o complicati, è sempre necessaria una vera e propria **strategia di sostegno** che traghetti la donna (il minore) dalla SITUAZIONE di **vittima inconsapevole**, timorosa e comunque inerme, verso il RUOLO di **persona offesa** dal reato.

Tra i casi più gravi metto anche i casi relativi a **donne di etnia e cultura diverse** dalla nostra,

E' necessario, cioè, in tutti questi casi, un supporto concreto, in termini di assistenza psicologica, di assistenza legale, di assistenza economica, come auspicavano rappresentanti dell'ONU, tempo addietro, con riferimento all'Italia (pur dando atto di un invidiabile impianto normativo), alla quale raccomandavano l'adozione di tutte quelle misure necessarie e idonee a tutelare comunque il diritto alla vita e all'integrità psicofisica delle donne, e a facilitare alla vittima un più efficace accesso alla giustizia.

4.2. La sottovalutazione del dato nella sua specificità

L'altra causa, non rara, che complica un efficace intervento preventivo e repressivo, come ho detto prima, è la **sottovalutazione**, finanche da parte degli inquirenti – FFOO e magistratura – **di episodi in realtà già rivelatori**, come si diceva prima, che **spesso vengono minimizzati** e trascurati, **trattati come liti banali**, e che **invece poi evolveranno in condotte aggressive più gravi**.

Si tende a volte a valutare la violenza in ambito familiare, quando non si manifesta in forme particolarmente gravi, come un fatto privato tra l'autore e la sua vittima.

La peculiarità di questo tipo di violenza, invece, è data dal fatto che essa è diretta IN MANIERA SERIALE nei confronti di un soggetto che presenta sempre le stesse caratteristiche, ossia **una donna, all'interno di una relazione intima, spesso domestica, sottoposta nel tempo a violenze fisiche e/o psichiche** a cui essa tenta magari anche di ribellarsi e **rispetto alla quale l'offender manifesta segnali di gelosia, di possesso frustrato, di insofferenza**.

Il c.d. *femminicidio* – fattispecie specifica di ipotesi criminosa che non può più qualificarsi soltanto in termini generici di omicidio³ – costituisce solo **l'ultimo atto di un crescendo di violenza** che trova le sue dinamiche all'interno di una relazione intima, attuale o pregressa, relazione in cui, per contesto sociale o per pregiudizio culturale (che è assolutamente trasversale tra i vari ceti sociali), **l'uomo confonde l'amore con l'ossessione del possesso frustrato**.

Che la sottovalutazione del dato nella sua specificità sia frutto di un **pregiudizio culturale trasversale** emerge in qualche maniera anche dalla motivazione di alcune **sentenze della stessa S.C.**

Ad esempio, nella sentenza 12 luglio 2012 n. 28111 è stata negata – ancora una volta – la sussistenza dell'aggravante dei futili motivi, in un caso di *femminicidio* per motivi di gelosia, in quanto la gelosia rientrerebbe nel “*novero di quelle passioni comuni all'animo umano, priva di quel carattere della banalità e della sproporzione rispetto alla gravità del reato*”.

In altri casi (Cass. 2006 e 2009) sono stati esclusi altresì i motivi abietti per un innamorato respinto che aveva ucciso la sua donna, in quanto il concetto di “*abietto*” non può riferirsi ai sentimenti di affetto e di amore propri di ogni essere umano e in quanto “*la manifestazione per quanto parossistica e ingiustificabile, di gelosia, collegata a un sia pur abnorme desiderio di vita in comune, non è espressione di per sé di spirito punitivo nei confronti della vittima...*”.

5. L'inversione di tendenza

Si è registrata, tuttavia, negli ultimi tempi, un'inversione di tendenza.

Parlavo prima delle rilevanti innovazioni legislative dell'ultimo anno. Il legislatore – malgrado i vari difetti anche di coordinamento, legati soprattutto alla decretazione di urgenza, con la quale impropriamente si continua a legiferare in materie che invece richiederebbero molta ponderazione –

³ Nei codici penali di alcuni Paesi, quali il Costa Rica, il Guatemala, il Messico, il Venezuela, il Cile, ecc., dove questo problema è particolarmente manifesto, si è dato ingresso proprio al reato di “*femminicidio*” come fattispecie distinta rispetto all'omicidio.

finalmente **ha colto la specificità** della quale parlavo, creando quasi un diritto speciale, che si evidenzia già dal titolo della legge indicata come “*contrasto alla violenza di genere*”.

Ma vediamo alcuni passaggi che hanno portato all’inversione di tendenza.

- ❖ nel giugno 2012, *La relatrice speciale dell’ONU contro la violenza di genere*, nel *Rapporto sulla violenza di genere in Italia e nel Rapporto tematico sul femminicidio*, ha configurato la **violenza maschile sulle donne** in termini di **violazione dei diritti umani** (della quale il *femminicidio* costituisce la manifestazione più estrema), in quanto va a incidere sulle fondamenta della società civile⁴;
- ❖ nella **Convenzione di Istanbul**, ratificata nel giugno 2013, si parla di “**violenza contro le donne basata sul genere**”. Vi è stato affermato il principio secondo il quale il *femminicidio*, la violenza che ora chiamiamo *di genere* costituiscono **violazioni di diritti umani, e in particolare dei diritti umani di genere di cui ciascuna donna è portatrice**;
- ❖ il legislatore italiano, con le ultime modifiche (ma anche già a partire dall’introduzione del reato di *stalking*), si è mosso proprio in questa direzione, predisponendo un nuovo apparato di norme tese a **un’anticipata tutela delle vittime**, valorizzando gli interventi sul fronte dello *stalking*, dei maltrattamenti in famiglia, delle lesioni personali e delle minacce, presi in considerazione ora come “**REATI SENTINELLA**” rispetto a condotte che rispondono normalmente a **logiche di progressione criminosa**, interventi che hanno lo scopo di inibire o comunque **interrompere quel crescendo** delle condotte di sopraffazione che caratterizza la violenza contro le donne;
- ❖ molto interessante e rivelatore del cambiamento di registro è **l’art. 5 della legge sul c.d. femminicidio**, in cui si parla del “*piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*” e delle finalità perseguite dal Piano.

Ad esempio alla **lettera d)** dell’art. 5, a proposito di tali finalità, si legge: “*potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso **modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittima di violenza***”;

alla lettera e), si legge: “*garantire la **formazione di tutte le professionalità** che entrano in contatto con fatti di violenza di genere e di *stalking**”;

alla lettera f) si legge che: “*accrescere la protezione delle vittime attraverso il **rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte***”;

lettera h): “*prevedere **una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno,...***”

In sostanza sembra di leggere il nostro *Protocollo in materia di c.d. fasce sociali deboli*, del quale dunque dobbiamo andare fieri.

⁴ La Corte interamericana per i diritti umani: il primo caso di condanna di un organismo sovranazionale nei confronti di uno Stato non in grado di tutelare i diritti delle donne è la sentenza “Campo Algodonero” emessa contro lo Stato messicano condannato per non aver adeguatamente **prevenuto la morte di tre giovani donne**, in particolare **per aver violato il diritto alla vita, all’integrità psicofisica e alla libertà** delle tre vittime.

